

LINEE GUIDA AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI

TESTO UFFICIALE ANNO 2024

PREMESSA

Art. 1

Oggetto e finalità delle Linee Guida

1. Le presenti Linee Guida sostituiscono le Linee Guida approvate con decreto del Presidente 196/2019 e successive modifiche e disciplinano:
 - a. i compiti della SUA e del RUP nella fase di affidamento dei contratti pubblici mediante affidamento diretto e procedura negoziata;
 - b. strumenti e forme di comunicazione interna tra gli uffici coinvolti nell'affidamento;
 - c. il collegamento dell'attività di affidamento con quella di prevenzione della corruzione con riguardo in gli adempimenti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli imposti dalla vigente disciplina;
 - d. il collegamento dell'attività di affidamento con il Piano della Performance attraverso l'individuazione degli standard temporali connessi alle singole attività che compongono il processo di affidamento dei contratti.

Art. 2

Obblighi di trasparenza

1. Al fine di garantire un più elevato standard di trasparenza ed in pari tempo di permettere un adeguato rispetto del principio di rotazione in caso di affidamento diretto il RUP dovrà pubblicare, mediante compilazione della griglia (già disponibile tramite l'applicativo "Casa di Vetro") presente su "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Bandi e Contratti" i seguenti dati:
 - a. oggetto del contratto comprensivo di categoria di lavorazione prevalente per i lavori ovvero di CPV per servizi e forniture. Si allega la determinazione di affidamento ovvero il link alla stessa con finalità di pubblicazione degli atti della procedura ex art. 20 d.Lgs 31 marzo 2023 n.36;
 - b. operatore economico contraente (compreso il codice fiscale);
 - c. valore del contratto e relativa fascia di rotazione tra quelle di cui all'art. 4 delle presenti Linee Guida.
2. Al fine di garantire un più elevato standard di trasparenza ed in pari tempo di permettere un adeguato rispetto del principio di rotazione in caso di affidamento mediante procedura negoziata la SUA dovrà pubblicare, mediante compilazione della griglia (già disponibile tramite l'applicativo "Casa di Vetro") presente su "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Bandi e Contratti" i seguenti dati:
 - a. oggetto del contratto comprensivo di categoria di lavorazione prevalente per i lavori ovvero di CPV per servizi e forniture;
 - b. fascia di rotazione tra quelle di cui all'art. 4 delle presenti Linee Guida nella quale è ricompresa la base d'asta;
 - c. operatori economici invitati ed offerta formulata da ciascuno di questi;
 - d. operatore economico aggiudicatario (compreso il codice fiscale);
 - e. valore del contratto;
 - f. link alla piattaforma di negoziazione con finalità di pubblicazione degli atti della procedura ex art. 20 d.Lgs 31 marzo 2023 n.36
3. Gli obblighi previsti nel presente articolo nonché nell'art. 14 delle presenti Linee Guida attuano ed integrano ma non sostituiscono gli obblighi di pubblicazione e trasparenza disciplinati dal Codice dei contratti.

Art. 3

Utilizzo Piattaforme telematiche di negoziazione

1. A norma dell'art. 1 comma 449 della legge 31 dicembre 2006 n. 296 l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi – compresi gli incarichi attinenti all'ingegneria ed architettura - di valore pari superiore ad euro 5.000,00 deve avvenire:
 - a. attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MePA);
 - b. attraverso il Mercato Elettronico del soggetto aggregatore regionale (di seguito Intercenter);
 - c. attraverso la piattaforma regionale di Negoziazione (di seguito SATER);

- d. attraverso convenzione stipulata da altro soggetto aggregatore in ambito regionale.
2. A norma dell'art.-25 del d.Lgs 31 marzo 2023, n.36 l'affidamento dei contratti di lavori deve avvenire attraverso la piattaforma di negoziazione SATER. E' fatta salva la facoltà di utilizzare anche per i lavori la piattaforma di negoziazione Mepa nei limiti di ammissibilità previsti dalla vigente normativa.
 3. Gli obblighi di cui al presente articolo non trovano applicazione per i contratti aventi valore inferiore ad euro 5.000,00.

CAPO I - ROTAZIONE

Art. 4

Rotazione degli operatori economici

1. La rotazione degli operatori economici deve essere garantita per contratti che:
 - a. hanno lo stesso oggetto;
 - b. rientrano nella stessa fascia di negoziazione.
2. Ai fini della lettera a) del comma precedente si considerano dello stesso oggetto:
 - a. agli appalti di lavori aventi ad oggetto la stessa categoria generale o specialistica. Si fa riferimento alla sola categoria prevalente;
 - b. gli appalti di servizi e forniture aventi ad oggetto prestazioni con il medesimo CPV. Ai fini della rotazione il CPV si considera identico quando coincidono le prime 5 cifre (stessa categoria di prestazioni).
3. Ai fini della lettera b) del comma 1 del presente articolo le fasce di rotazione sono le seguenti
 - a. Per i lavori affidamento diretto:

i. fascia I	5.000,00 – 39.999,00
ii. fascia II	40.000,00 – 99.999,00
iii. fascia III	100.000,00 – 149.999,00
 - b. per i lavori procedura negoziata
 - i. fascia IV 150.000,00 – 349.000,00
 - ii. fascia V 350.000,00 – 999.999,00
 - iii. fascia VI 1.000.000,00 – 3.098.000,00
 - iv. fascia VII oltre 3.098.000,00 fino a soglia comunitaria
 - c. Per i Servizi affidamento diretto;

i. fascia I	5.000,00 – 39.999,00
ii. fascia II	40.000,00 – 79.999,00
iii. fascia III	80.000,00 – 119.999,00
iv. fascia IV	120.000,00 – 139.999,00
 - d. Per i Servizi procedura negoziata;
 - i. fascia V oltre 139.999,00 e fino alla soglia comunitaria
4. L'individuazione della fascia di rotazione avviene con riferimento alla Base di gara (comprensiva di tutte le voci non soggette a ribasso quali per es. oneri per la sicurezza) e non al valore del contratto conseguente al ribasso offerto dall'aggiudicatario.
5. Sono soggetti a rotazione gli operatori economici che, indipendentemente dall'anno solare di riferimento, sono stati aggiudicatari:
 - a. della precedente gara di lavori rientranti nella medesima fascia e attinenti alla medesima categoria prevalente di lavorazione;
 - b. del precedente affidamento nel caso di servizi e forniture rientranti nella medesima fascia e con oggetto rientrante nella medesima "classe" tali essendo quelli recanti le prime 5 cifre del CPV identiche (categoria);
 - c. nel caso di servizi e forniture di carattere ripetitivo inoltre il gestore uscente non può partecipare alla procedura per il successivo affidamento.
6. In ogni caso, al fine di assicurare la massima concorrenza e partecipazione alle commesse pubbliche nel corso del singolo esercizio l'affidamento diretto allo stesso operatore di oltre tre contratti nell'ambito della stessa categoria o CPV è soggetto a specifica motivazione anche in ordine alla mancanza ovvero alla difficoltà di reperire altri fornitori.

Art. 5

Esclusione della rotazione

1. La rotazione non opera:
 - a. in caso di affidamento mediante procedura aperta;
 - b. in caso di procedura negoziata cui sono stati invitati tutti gli operatori che hanno formulato la richiesta di invito;
 - c. in caso di ragioni di straordinaria eccezionalità da motivare espressamente con riguardo in particolare all'assenza di valide alternative (prestazione infungibile attestata dal RUP) ovvero nei

- casi di assenza di valide alternative ovvero ancora nei casi di accurata e qualitativamente eccellente esecuzione della precedente prestazione;
- d. nei casi nei quali la rotazione dell'operatore ingenera costi ed inefficienze all'azione degli uffici e servizi attestati dal RUP.
 - e. per le forniture di beni e servizi informatici la motivazione dell'impossibilità di dare corso alla rotazione (anche in ragione di percorsi di uscita dal lock in da programmare e progettare) viene motivata in particolare con riguardo all'impossibilità o non convenienza di soluzioni c.d. "multisourcing" ovvero all'impossibilità o estrema difficoltà di procedere ad affidamenti mediante standard (linea guida ANAC n. 8);
 - f. per affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00. In tali ipotesi è dovere del RUP coniugare la celerità degli affidamenti con un adeguato rispetto dei principi di cui al titolo I art. 1 - 12 del codice;
 - g. per affidamenti della stessa natura ma appartenenti a fasce di valore diverse. In tali ipotesi è dovere del RUP coniugare la celerità degli affidamenti con un adeguato rispetto dei principi di cui al Titolo I del d.Lgs 36/2023. L'ufficio "Controllo Atti" monitora e segnala al RPC eventuali possibili anomalie al fine di garantire la correttezza dell'operato della Provincia;
 - h. per affidamenti mediante appalti gestiti da altri soggetti (convezioni CONSIP, Intercenter, ecc.);
 - i. in ulteriori fattispecie individuate da ANAC ovvero dalla giurisprudenza prevalente nel tempo dell'affidamento.
2. La qualità della prestazione resa non può costituire unico elemento motivazionale a sostegno della mancata rotazione dell'affidamento.
 3. Nell'ambito in particolare di servizi e forniture è buona prassi individuare le ragioni della mancata rotazione già in fase di progettazione o di affidamento del contratto iniziale;
 4. L'affidamento in somma urgenza avviene motivando unicamente le ragioni di urgenza e non richiede una verifica dell'avvenuta rotazione dovendosi individuare l'operatore economico in ragione esclusivamente della maggiore rapidità ed efficacia dell'intervento.
 5. Per i contratti successivi alla messa in sicurezza garantita con l'intervento effettuato in somma urgenza, la rotazione deve avvenire nelle forme ordinarie definite dal presente documento.

Art. 5 bis **Interventi di somma urgenza**

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 5 c. 3 i provvedimenti che ordinano l'esecuzione di lavori di somma urgenza devono essere corredati da verbale di accertamento dello stato dei luoghi completo dei seguenti dati:
 - a. identificazione delle cause che hanno determinato l'emergenza;
 - b. descrizione dell'intervento di messa in sicurezza necessario eventualmente corredato da materiale fotografico delle aree/beni sui quali intervenire.
2. Gli interventi di somma urgenza devono di norma limitarsi alla messa in sicurezza dei luoghi ed a garantire l'incolumità di persone e cose e l'attenuazione del rischio di danni o di incremento delle spese di sistemazione.

CAPO II – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTROLLI E STIPULAZIONE

Art. 6 **Affidamento diretto del contratto**

1. L'affidamento diretto dei contratti di fornitura di lavori è ammesso per importi inferiori ad euro 150.000,00.
2. L'affidamento diretto dei contratti di fornitura di servizi e forniture è ammesso per importi inferiori ad euro 140.000,00.
3. Gli affidamenti di contratti aventi ad oggetto la fornitura di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 sono disposti dal RUP con un'unica determinazione anche al di fuori delle piattaforme regionali telematiche di negoziazione (di seguito SATER) e del Mercato elettronico nazionale o regionale della Pubblica amministrazione (di seguito MePA Intercent-ER).
4. Gli affidamenti aventi ad oggetto contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore ad euro 5.000,00 ed inferiori ad euro 140.000,00 ed i contratti aventi ad oggetto lavori di importo superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00 sono disposti dal RUP con un'unica determinazione attraverso il MePA o Intercent-ER ovvero in caso di assenza di bandi di abilitazione attraverso il SATER.
5. Ai fini dell'accertamento della presenza della prestazione tra quelle comprese nel bando di abilitazione si utilizza il criterio di cui all'art. 4 comma 5 lett. b) del presente regolamento.
6. L'obbligo di utilizzo delle piattaforme opera anche per gli incarichi di progettazione di valore superiore ad euro 5.000,00.

7. Le modifiche in aumento o riduzione di limiti di importo previsti da disposizioni di legge e regolamento si sostituiscono automaticamente a quelle di cui al presente articolo.

Art. 7

Il sistema dei controlli nei contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00

1. Al fine di dare corso ai controlli che precedono la stipulazione dei contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00 il RUP acquisisce il DGUE da parte dell'operatore economico comprensiva della dichiarazione di iscrizione alla white list nel caso di prestazioni comprese nell'elenco di cui all'art. 1 c. 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190;
2. L'Ufficio Controlli interni con cadenza trimestrale sorteggia, di norma in concomitanza con la redazione del report sui controlli interni ed il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, il 5% dei contratti e trasmette l'elenco alla Stazione Unica Appaltante;
3. La percentuale di cui al comma precedente può essere modificata nell'atto di indirizzo sulla gestione del sistema dei controlli interni.
4. La SUA effettua le verifiche e ne comunica l'esito al RUP per l'adozione dei provvedimenti di competenza (risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva).
5. La SUA inoltre trasmette all'ANAC la segnalazione per i provvedimenti interdittivi e sanzionatori di competenza di questa.
6. I contratti dovranno contenere la clausola risolutiva nel caso di esito negativo dei controlli.

Art. 8

Il sistema dei controlli nei contratti di lavori di importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00 e di servizi di importo superiore ad euro 40.000, ed inferiore a 140.000,00

1. L'Ufficio del RUP effettua, tramite il sistema AVCpass ed il Fascicolo dell'operatore economico ovvero i sistemi nel tempo deputati, tutti i controlli inerenti il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla disciplina normativa del tempo vigente.
2. La Stazione Unica Appaltante supporta il RUP nel caso in cui sia necessario valutare discrezionalmente la sussistenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche.
3. Le comunicazioni tra il RUP e la SUA avvengono a mezzo di posta elettronica. E' dovere d'ufficio del personale consultare giornalmente la propria casella di posta elettronica ed aggiornare e monitorare i dati delle griglie al fine di rendere certa la trasmissione delle informazioni.
4. L'accertamento negativo in ordine al possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto e l'esecuzione delle segnalazioni di legge ad ANAC e Procura della Repubblica qualora si ravvisino gli estremi di reato per falsa dichiarazione) ad opera della SUA.

Art. 9

La stipulazione dei contratti

1. La stipulazione dei contratti di importo inferiore ad euro 5.000,00 avviene mediante scambio di proposta ed accettazione in forma scritta utilizzando di norma la posta elettronica certificata.
2. La stipulazione dei contratti di importo superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 140.000,00 per i servizi e 150.000,00 per i lavori avviene mediante scambio di proposta ed accettazione in forma scritta utilizzando le funzionalità delle piattaforme di negoziazione.
3. La stipulazione dei contratti a seguito di svolgimento di procedure negoziate avviene nei modi e forme di cui al comma precedente ovvero mediante scrittura privata semplice.
4. La stipulazione dei contratti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è di competenza del RUP che, nei casi di cui al comma 3 opera con il supporto della SUA cui compete in particolare la verifica delle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti generali e speciali e la redazione della proposta di lettera commerciale.
5. Nei casi di cui al comma 3 è sempre ammessa la stipulazione mediante scrittura privata ed i controlli sono disposti direttamente dalla SUA che ha curato la procedura di affidamento.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la SUA elabora e mantiene aggiornata e rende disponibile la bozza di lettera commerciale tipo utilizzata dai RUP dell'ente.

CAPO III – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 10

Avviso manifestazione di interesse e formazione elenco operatori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare a formulare offerta avviene mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse da parte della SUA.
2. L'avviso deve contenere:
 - a. oggetto del contratto
 - b. importo e tempi di esecuzione
 - c. requisiti di qualificazione richiesti
 - d. criterio di aggiudicazione ed in caso di OEPV gli elementi ed i criteri di valutazione
 - e. tutta la documentazione progettuale indicata al successivo articolo 11 comma 2 del presente regolamento;
 - f. il capitolato speciale d'appalto;
 - g. il numero massimo di concorrenti che sarà invitato nel rispetto dei limiti minimi disposti dalla normativa del tempo vigente ed il relativo criterio di selezione nel caso di domande eccedenti detto numero ovvero l'attestazione che saranno invitati tutti coloro che formuleranno la relativa richiesta;
 - h. l'obbligo di essere iscritti/abilitati alla piattaforma di negoziazione utilizzata per la gestione della procedura;
 - i. la previsione dell'esclusione per l'operatore economico soggetto a rotazione a norma del presente regolamento;
 - j. il termine per la presentazione della candidatura
 - k. ogni altra informazione di volta in volta ritenuta utile allo svolgimento della procedura.
3. Fatti salvi tutti gli adempimenti di trasparenza e pubblicità connessi alle procedure di affidamento dei contratti (ed in particolare la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di tutto il materiale ed i documenti inerenti la gara) la pubblicazione avviene attraverso la piattaforma SATER ovvero analoga piattaforma di negoziazione (Mepa ovvero Intercent_E.R.). L'avviso è inoltre pubblicato sul sito internet della Provincia e sulla BDNCP gestita dall'ANAC.
4. Salvo che la normativa del tempo vigente non imponga termini diversi il termine per la pubblicazione e quella di presentazione delle candidature non può essere inferiore a 15 giorni. In caso di urgenza attestata dal RUP nella determinazione di contrarre il termine può essere ridotto a 5 giorni. Il termine deve essere aumentato proporzionalmente per gli importi superiori ad 1.000.000,00 di euro.
5. L'avviso deve essere preceduto dalla determinazione di contrarre.
6. Il ricorso al sorteggio pubblico o ad altra forma automatica di selezione non è consentito salva specifica motivazione. In tale ipotesi il sorteggio si esegue utilizzando le funzionalità del sistema.

Art. 11

Determinazione di contrarre e determinazione di indizione (alternativa)

1. I provvedimenti di approvazione del progetto devono prevedere il parere di Regolarità Contabile reso dal Responsabile Finanziario e impegnare, nell'ambito del quadro tecnico economico dell'intervento:
 - a. il contributo dovuto all'Anac, se previsto;
 - b. le spese di pubblicazione che a richiesta del RUP verrà quantificato e comunicato dalla SUA.
2. La Determinazione a contrarre, per gli affidamenti della Provincia, è approvata dal RUP e deve prevedere l'attestazione di copertura finanziaria del quadro economico dell'opera o dell'appalto della fornitura/servizio resa dal Responsabile finanziario con visto contabile.
3. Il Servizio Finanziario assicura l'espressione del parere nel caso di esigenze di particolare celerità anche entro un termine inferiore a quello stabilito dal regolamento al fine di garantire l'invio dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
4. La determinazione di contrarre ovvero i provvedimenti di approvazione del progetto proposti dal RUP devono contenere in allegato:
 - a. tutto il materiale progettuale che dovrà esser messo a disposizione degli operatori economici nei formati indicati dalla SUA e funzionali al corretto caricamento della piattaforma;
 - b. la scheda sintetica dei dati rilevanti per la strutturazione degli atti di gara;
 - c. il capitolato speciale d'appalto;

- d. in caso di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito OEPV) un ulteriore allegato recante i seguenti elementi:
 - i. elementi di valutazione dell'offerta tecnica e relativi punteggi
 - ii. criteri di valutazione degli elementi di cui al punto precedente
 - iii. il dettaglio di tutto il materiale che l'operatore economico dovrà produrre in sede di gara (contenuto della busta B) con precisazione delle eventuali formalità (per es. sottoscrizione da parte di tecnico abilitato degli elaborati) e formati
 - e. oggetto del contratto comprensivo di categoria di lavorazione prevalente per i lavori ovvero di CPV per servizi e forniture.
 - f. l'allegato di cui alla lettera d) del comma 4 deve essere idoneo a permettere la formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico e la valutazione della stessa da parte della commissione senza che la SUA possa intervenire su di esso.
5. Costituisce buona prassi interna un confronto preventivo tra RUP e SUA per valutare eventuali criticità inerenti il predetto allegato nonché le problematiche inerenti la rotazione dei concorrenti.
 6. La determinazione di indizione è adottata dalla SUA e deve contenere tutta la documentazione inerente lo svolgimento della procedura di affidamento ed in particolare:
 - a. lettera invito e disciplinare di gara
 - b. istanza di partecipazione
 - c. DGUE ed altri modelli dichiarativi

Art. 12

Trasmissione invito, selezione ed aggiudicazione

1. La procedura si svolge mediante le funzionalità della piattaforma di negoziazione attraverso la quale tutta la documentazione viene messa a disposizione dei concorrenti.
2. Salvi i casi di urgenza il termine per la presentazione dell'offerta che non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni ed è proporzionalmente aumentato nel caso di procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il termine di cui al punto precedente è riducibile ad 8 giorni in caso di motivata urgenza.
4. L'ammissione, le verifiche di congruità conseguenti alla proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva avvengono nei modi e forme disciplinati dalla normativa del tempo vigente.

Art. 13

Il sistema dei controlli e stipulazione del contratto

1. La stazione Unica Appaltante in supporto al RUP effettua tramite il sistema AVCpass ed il fascicolo dell'operatore economico tutti i controlli inerenti il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla disciplina normativa del tempo vigente.
2. Le comunicazioni tra il RUP e la SUA avvengono a mezzo di posta elettronica e sono completate attraverso l'aggiornamento delle griglie di all'art. 14 delle presenti Linee Guida.
3. La stipulazione dei contratti di importo superiore ad euro 150.000,00 avviene mediante scambio di proposta ed accettazione in forma scritta utilizzando le funzionalità delle piattaforme di negoziazione.

CAPO IV
DETERMINAZIONE E MONITORAGGIO TEMPISTICHE – TRASPARENZA – FORMA DELLE
COMUNICAZIONI INTERNE

Art. 14
Monitoraggio tempi affidamento – trasparenza – forma delle comunicazioni

1. Le procedure di affidamento diretto devono concludersi nel termine indicato dalla normativa del tempo vigente.
2. Al fine di monitorare la tempistica delle procedure di affidamento ed elevare il livello di trasparenza nell'area di rischio "contratti pubblici" il RUP e la SUA (ciascuno per i propri compiti), dovranno rendere noti i seguenti dati:
 - a. per le procedure negoziate:
 - i. data e numero del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento da realizzare;
 - ii. data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse;
 - iii. data e numero della determinazione di aggiudicazione definitiva da parte della SUA
 - iv. data di stipulazione del contratto da parte della SUA
 - b. per le procedure aperte:
 - i. data e numero del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento da realizzare;
 - ii. data di pubblicazione del bando
 - iii. data e numero della determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - iv. data di stipulazione del contratto da parte della SUA
3. Gli standard operativi per ciascuno dei passaggi sopra riportati sono stabiliti nel Piano della Performance – sezione 2.2. del PIAO e sono monitorati ai fini della valutazione della performance.
4. La valutazione della congruità degli standard deve essere rapportata all'effettivo carico di lavoro – della SUA.

Art. 15
Determinazione degli standard temporali di attività

1. Il rispetto del termine di completamento delle procedure di affidamento e di quello per la stipulazione del contratto sono elemento di misurazione della performance. Il mancato rispetto è valutato ai fini della responsabilità disciplinare ed erariale.
2. Il monitoraggio dell'esecuzione degli adempimenti di cui alle presenti Linee Guida sono elemento di valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale.

CAPO V
Ambito PNRR

Art. 16
Principi generali

1. Il presente capo detta indirizzi e regole vincolanti per i dipendenti della Provincia di Parma finalizzate a favorire il monitoraggio e la rendicontazione dei contratti finanziati in ambito PNRR ed in particolare:
 - a. definire regole di condotta e strumenti in grado di facilitare la raccolta della documentazione e delle informazioni rilevanti per controllo interno rendicontazione e monitoraggio dei contratti;
 - b. definire le forme di controllo interno secondo le indicazioni della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 8 agosto 2022 n. 30 e successive modificazioni;
 - c. alimentare il sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. Il mancato rispetto delle indicazioni di cui alle presenti Linee Guida può assumere rilievo disciplinare ed è in ogni caso considerato in sede di misurazione e valutazione della performance individuale.
3. Le presenti Linee Guida potranno essere integrate in ragione dell'andamento dei progetti e delle modifiche normative e/o istruzioni operative nel tempo prodotte dalle amministrazioni titolari e dagli enti deputati.

Art. 17
Programmazione

1. La SUA, entro il mese di gennaio, approva la programmazione dell'attività per l'anno corrente nel rispetto dei dati forniti dai comuni aderenti e dagli uffici dell'ente.
2. L'approvazione dei progetti e la consegna alla SUA deve essere in linea con la programmazione per mantenere la priorità accordata.

Art. 18
Affidamento ed approvazione della progettazione in ambito PNRR

1. Gli atti di affidamento degli incarichi di progettazione devono contenere:
 - a. l'attestazione dell'avvenuto rispetto del divieto di frazionamento;
 - b. l'indicazione dell'avvenuto rispetto del principio di rotazione secondo quanto disciplinato nelle presenti Linee Guida;
2. I disciplinari prestazionali devono contenere le seguenti specifiche obbligazioni da porre in capo al progettista:
 - a. l'indicazione del termine finale perentorio per la consegna degli elaborati e le relative penali;
 - b. la previsione dell'obbligo specifico (declinato di volta in volta in relazione alla specificità dell'intervento da progettare) di tenere in considerazione le condizionalità, gli obblighi ulteriori e gli obblighi trasversali previsti dalla disciplina speciale PNRR;
 - c. la previsione dell'obbligo di introdurre nei capitolati speciali d'appalto una sezione specificamente destinata a contenere le disposizioni specifiche rilevanti in ambito PNRR quali a titolo esemplificativo la disciplina dedicata al rispetto dei DNSH e quella di cui all'art. 47 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77.
 - d. l'indicazione del formato di consegna degli elaborati necessario per permettere un corretto caricamento sulla piattaforma delle procedure di affidamento;
3. L'approvazione la verifica e la validazione devono intervenire nei tempi previsti dal cronoprogramma.
4. L'approvazione dei diversi livelli di progettazione avviene con determinazione del RUP e deve recare in allegato la check list di controllo debitamente compilata e sottoscritta con la quale si attesta:
 - a. Il rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla disciplina speciale del PNRR nonché quelli previsti dalla sezione II del PIAO
 - b. L'acquisizione e la conservazione della documentazione necessaria ad effettuare e giustificare la rendicontazione sul sistema Regis.

Art. 19
Procedura di affidamento e stipulazione

1. In tutti i casi la determinazione di affidamento deve recare in allegato la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri della Stazione Unica Appaltante. Tale dichiarazione può essere altresì formalizzata con nota dotata di numero di protocollo.
2. Nel caso di affidamento mediante procedura aperta o procedura negoziata formale gli adempimenti di cui al comma 1 sono di competenza del RUP di gara residuando sul RUP la sola verifica del rispetto degli adempimenti.
3. Il controllo dei requisiti e la stipulazione del contratto nei casi di procedura aperta o procedura negoziata formale sono di competenza della Stazione Unica Appaltante che verifica ed eventualmente integra i contenuti del capitolato in materia di PNRR prevedendo nel corpo dell'atto una sezione specifica denominata "adempimenti PNRR". Il controllo dei requisiti e la redazione e la stipulazione del contratto in caso di affidamento diretto sono di competenza dell'Ufficio del RUP.
4. La check list relativa alla procedura di affidamento verrà trasmessa con metodi che consentano il tracciamento di quanto acquisito al momento della stipulazione del contratto al fine di attestare:
 - a. il rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla disciplina speciale del PNRR nonché quelli previsti dalla sezione II del PIAO
 - b. l'acquisizione e la conservazione della documentazione necessaria ad effettuare e giustificare la rendicontazione sul sistema Regis.

Art. 20
Esecuzione e rendicontazione

1. L'esecuzione deve procedere secondo il cronoprogramma previsto nel progetto.
2. Lo scostamento dei tempi non debitamente giustificato obbliga il RUP all'applicazione delle penali.
3. Il completamento dell'opera prima del termine finale stabilito del contratto obbliga il RUP a riconoscere il premio di accelerazione nei limiti delle risorse disponibili.
4. Il RUP con la collaborazione della Direzione Lavori garantisce la tempestiva rendicontazione secondo le indicazioni della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30/2022 e successive modificazioni nonché delle indicazioni ed istruzioni nel tempo fornite dalle amministrazioni titolari e dagli altri organismi deputati.

Art. 21
Misure di prevenzione e controlli interni

1. Tutti i Servizi ed i dipendenti coinvolti nella realizzazione degli interventi rientranti nell'ambito del PNRR sono tenuti al rispetto delle misure di prevenzione appositamente previste nella sezione II del PIAO.
2. L'Ufficio Prevenzione della Corruzione e Controlli interni monitorano il rispetto delle misure e segnalano i casi di violazione ovvero segnalano eventuali carenze riscontrate al fine di permettere la tempestiva integrazione.
3. Il rispetto delle presenti Linee Guida, delle misure di prevenzione e controllo è elemento di valutazione della performance individuale.

Art. 22
Entrata in vigore

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore il 1^o gennaio 2024.